

l'una o l'altra delle due funzioni sopradette, i posti rispettivi si debbano sempre mettere a pubblico concorso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manzato, Cabrini, Rampoldi, Chiesa ed altri deputati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che l'onorevole ministro di grazia e giustizia vorrà provvedere affinché al più presto possibile sia presentato l'organico dei portieri e degli uscieri giudiziari ».

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Manzato desidera svolgere la sua proposta?

MANZATO. Il pronto intervento dell'onorevole ministro mi fa comprendere che questa proposta doveva essere presentata in sede più opportuna. Perciò, non trattandosi qui di modificazioni o di ampliamento ad una istituzione già vigente ma di un organismo nuovo, i colleghi ed io non insistiamo nella nostra proposta e ci accontentiamo che l'onorevole ministro l'accetti almeno come raccomandazione. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole Manzato e i suoi colleghi consentono a convertire l'ordine del giorno in raccomandazione, io, a questo titolo, senz'altro la accetto; in quanto che la proposta si riferisce senza dubbio ad un argomento, che con molta utilità può essere studiato nell'interesse di questi funzionari i quali per quanto umili, pure rendono all'amministrazione della giustizia importanti servizi.

All'onorevole Rampoldi, che, con tanto amore e con la sua riconosciuta competenza, si è occupato della questione dei periti medico-legali, darò una breve risposta. Egli ha suggerito innanzi tutto che le autorità giudiziarie si rivolgano al medico provinciale quando loro occorre di avere periti medici per le prime e più importanti constatazioni, ed in particolare per la compilazione delle perizie medico-legali.

Ma, onorevole Rampoldi, pur rendendo omaggio al suo pensiero, debbo osservargli che esso non potrebbe avere un effetto pratico; perchè ciò, che ieri io osservava intorno alla necessità di vegliare alla prima fase delle perizie medico-legali ai primi rilievi, tendeva a dimostrare più specialmente quanto importa di avere medici-condotti esperti nella medicina legale. Ora per le prime indagini medico-legali, avvenendo un reato, non ci è tempo nè modo di poter ricorrere al medico provinciale...

RAMPOLDI. Sono tutti iscritti negli ordini sanitari!

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. ... affinché indichi quali fra i medici possono essere più specialmente assunti come periti; perchè è il medico condotto del luogo, nel quale av-

viene il reato, che diventa immediatamente un medico perito. Se così non si facesse non si potrebbero mai avere i primi rilievi di fatto, che hanno un carattere medico-legale, e dai quali poi sorgerà il titolo e l'indole del processo.

Quanto alla sua seconda raccomandazione, che non siano nelle carceri, confusi nella stessa persona, il medico curante e il medico perito, debbo avvertirlo che è una mera accidentalità, se viene scelto come medico perito lo stesso medico curante nelle carceri; e qualche volta è scelto dall'accusa, ma qualche volta è anche scelto dalla difesa, perchè può essere molto opportuno alla difesa, specialmente nei casi, in cui occorre un medico psichiatra, di interrogare lo stesso medico addetto alle carceri, che è colui che ha i dati più precisi e sicuri intorno alle condizioni mentali del detenuto.

Ma questa doppia qualità non esiste veramente in permanenza nella stessa persona perchè non esiste la funzione del medico perito come tale.

RAMPOLDI. Il medico legale nelle carceri.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Non c'è: c'è soltanto il medico delle carceri.

Ad ogni modo sarà opportuno tener conto delle sue osservazioni, se ad alcuno venisse in mente di creare questa qualità di medico perito; come certo sarà opportunissimo che l'autorità competente tenga conto della raccomandazione che, tutte le volte che si tratti della nomina di un medico delle carceri, questa debba farsi per concorso.

Però la prevengo che questo è già cosa stabilita; perchè nelle carceri giudiziarie, come in quelle di espiazione di pena già presentemente i posti di medico sono conferiti per concorso, eccetto dove non c'è un vero medico titolare, perchè si tratta di carceri mandamentali o di poco conto.

Ma, anche facendo questi rilievi, mi compiaccio di rendere omaggio alla insistenza, con la quale l'onorevole Rampoldi richiama l'attenzione nostra su di una delle questioni più importanti per l'amministrazione della giustizia penale.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Manzato, non insiste nel suo ordine del giorno che fu accettato come raccomandazione dall'onorevole ministro, s'intende approvato il capitolo 26.

Capitolo 27. Pigioni (*Spese fisse*), 109,844.78 lire.

Capitolo 28. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 29. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione di depositi giudiziari, lire 13,000.